



---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

## **Area Protezione Civile**

**GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO RELATIVAMENTE AL “CENTRO INTERCOMUNALE COLLI FIORENTINI” COSTITUITO FRA L'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO (ENTE CAPOFILA) ED I COMUNI DI LASTRA A SIGNA, IMPRUNETA E SCANDICCI.**

## **PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

## **Area Protezione Civile**

### **PROGETTO SINTETICO DI SERVIZIO** redatto ai sensi dell'Art. 41 comma 12 del D.Lgs. 36/2023

#### **Premessa**

Dal novembre 2005, con riferimento alla legge regionale toscana 40/2001, i comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa e Scandicci si sono associati per la gestione del servizio di Protezione Civile costituendo il Centro Intercomunale denominato "Colli Fiorentini".

Il Centro Intercomunale è divenuto la quarta entità di questo tipo all'interno della Città Metropolitana di Firenze la quale da sempre ha sostenuto e incoraggiato la costituzione degli stessi centri. Il presente progetto riporta la descrizione sintetica del servizio di gestione del centro intercomunale di protezione civile dei colli fiorentini che si intende appaltare, nei suoi principali aspetti, rimandando il dettaglio dei medesimi, di conseguenza, ai documenti di gara ed in particolare all'allegato capitolato speciale d'appalto.

#### **Finalità del servizio**

La finalità che s'intende perseguire è quella di affidare la gestione del centro intercomunale di protezione civile dei colli fiorentini ad un soggetto esterno. L'Operatore Economico incaricato oltre che della gestione del centro intercomunale, dovrà supportare i responsabili dei COC, Centro Operativo Comunale dei sei comuni convenzionati nel monitoraggio e nell'implementazione del Piano Comunale di Protezione Civile, del piano anti incendio boschivo (AIB) e in tutti gli adempimenti propri del servizio di Protezione Civile. Il centro in buona sostanza affianca i singoli Comuni nella gestione delle emergenze, organizza il servizio di reperibilità unificato e cura la formazione e l'esercitazione del personale; garantisce infine la gestione unitaria della cosiddetta post emergenza.

#### **Oggetto del servizio**

- 1) Programmazione ed attuazione delle attività dirette alla gestione associata del servizio di protezione civile e antincendio boschivo.
- 2) L'Ufficio Associato Protezione Civile (UAPC) provvede:
  - a. Redazione ed aggiornamento costante dei piani di protezione civile comunali, ai sensi e per gli effetti di legge, in collaborazione con gli uffici comunali preposti;
  - b. Verifica del piano di protezione civile comunale tramite esercitazioni;
  - c. Iniziative di informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del piano di protezione civile ed altre iniziative volte allo sviluppo della conoscenza delle tematiche della protezione civile;
  - d. Informazione tramite la gestione del portale web, unico per tutto l'ambito intercomunale ed accessibile tramite link anche dai portali dei singoli Comuni associati.
  - e. Attività di centro situazioni – H24 - comprendente tutte le funzioni appositamente previste dalla normativa vigente;
  - f. Mantenimento e verifica della corrispondente organizzazione prevista nel piano per la sua gestione;
  - g. Svolgimento delle attività di prevenzione di cui alla normativa cogente;
  - h. Organizzazione integrata di uomini e mezzi da affiancare ai singoli Enti nella gestione dell'emergenza realizzata sulla base dei piani comunali, in modo da garantire una

### Area Protezione Civile

migliore copertura del servizio su tutto il territorio degli Enti associati. L'organizzazione integrata delle risorse comprende anche il coordinamento operativo, sempre in accordo e collaborazione con l'Unione Comunale, in emergenza.

- i. Redazione ed aggiornamento del Piano comunale antincendio boschivo così come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- j. Aggiornamento dei piani AIB entro il 31 marzo di ogni anno mediante la procedura informatizzata on-line;
- k. Gestione delle seguenti funzioni (competenze dei Comuni) con riferimento al piano antincendi boschivi della Regione Toscana):
  - assicurazione del vettovagliamento e gli altri servizi logistici necessari per il personale che partecipa alle operazioni di spegnimento;
  - aggiornamento dell'elenco di automezzi e macchine operatrici disponibili, previo apposito censimento, nell'ambito dei territori comunali.
- l. Formazione del personale addetto alla protezione civile anche mediante organizzazione di esercitazioni nei singoli Enti o tra più Enti;
- m. Attivazione per conto dei Comuni delle associazioni di volontariato secondo le modalità previste dalla Regione Toscana per l'applicazione dei benefici di legge;
- n. Promozione della consulta intercomunale del volontariato di protezione civile;
- o. Supporto ai Comuni nella gestione della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, sopralluoghi tecnici per la compilazione delle schede, attività di informazione al pubblico);
- p. Supporto alla Regione Toscana e Città Metropolitana nella gestione di eventi emergenziali a carattere provinciale e nazionale.
- q.

### Figure professionali

Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, l'affidatario dovrà garantire le seguenti figure professionali:

| FIGURE PROFESSIONALI                                                                                                                                                 | ORE MINIME<br>APPALTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| n. 2 operatori con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare e sviluppare le attività per la gestione del centro intercomunale. | 4.472                 |

### Importo del servizio

L'importo complessivo, per l'intera durata dell'appalto, posto a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 121.311,48 così suddiviso:

- a € 107.506,88 costi per il personale;
- b € 13.804,60 costi per il coordinamento, rimborsi spese e costi generali della gestione;
- c Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 00,00 (eurozero) in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisano rischi di interferenza.



---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### **Area Protezione Civile**

#### **Durata del servizio**

La durata del servizio è di 24 mesi per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2026 fatto salvo l'esercizio, da parte della stazione appaltante concedente, dell'opzione di proroga degli effetti contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di scelta del contraente.

#### **Modalità organizzative e di gestione del servizio.**

Si rimanda a quanto dettagliatamente illustrato nel capitolato d'appalto.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Area Protezione Civile  
dott. Gilberto Macaluso

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. ed ii.)

#### **CAPITOLATO D'APPALTO**

Unione Comunale del Chianti Fiorentino  
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa  
Via Cassia n. 49 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI)



---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

## **Area Protezione Civile**

Art. 1. QUADRO NORMATIVO

Art. 2. INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE E DEL CENTRO  
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3. OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 4. DURATA DELL'APPALTO, CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Art. 5. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Art. 6. CLAUSOLA SOCIALE

Art. 7. RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA

Art. 8. ONERI A CARICO DELLE PARTI

Art. 9. CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI.

Art. 10. CAUZIONE PROVVISORIA

Art. 11. CAUZIONE A GARANZIA DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 12. TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO.

Art. 13. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO - PENALI - RISOLUZIONE  
DEL CONTRATTO.

Art. 14. IMPOSTE E ONERI FISCALI.

Art. 15. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE E TRIBUNALE COMPETENTE.

Art. 16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Art. 17 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Art. 18 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI  
COMPORTAMENTO

Art. 19 - DIPENDENTI DELLE P.A. - DIVIETI

Art. 20. TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 21. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

## Area Protezione Civile

### Art. 1. QUADRO NORMATIVO

- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, emanato a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, fra gli altri: a) all’art. 1 viene indicata la definizione e le finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile; b) all’art. 2 è previsto che: “sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”; c) all’art. 3 del citato D.Lgs. n. 1/2018 è stabilito che: “fanno parte del servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione a ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile...”; al comma 1, lettera c), dello stesso articolo è statuito, tra l’altro, che i Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell’ambito del Servizio Nazionale di protezione civile, autorità territoriali di protezione civile ed esercitano le loro funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni (ex successivo art. 6 comma 1), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; d) l’art. 11, comma 1, lettera b), attribuisce alle Regioni la definizione degli indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica degli stessi; e) all’art. 12 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco; in particolare, così come disciplinato al comma 1, lo svolgimento in ambito comunale delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni; il comma 1 recita che: “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni”; f) all’art. 12, comma 2, lettera e), è disposto che i comuni, per lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile, provvedono alla predisposizione dei piani di protezione civile comunali, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali; g) all’art. 12, comma 4, è disposto che il Unione Comunale approvi, con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto anche sulla base degli indirizzi regionali di cui all’art. 11, comma 1, lettera b) e che con la medesima deliberazione disciplini, altresì sia i meccanismi e le procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviando ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, sia le modalità di diffusione ai cittadini del piano in argomento;
- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, “sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività” e le modifiche apportate con la legge regionale n. 29 del 5/08/2021, in particolare, l’art. 7, secondo cui, al comma 1, il piano comunale di protezione civile, predisposto nel rispetto degli indirizzi regionali, così come definiti nell’ambito del Piano Regionale di Protezione Civile, è approvato dall’Amministrazione Comunale, previa valutazione del rispetto degli stessi, da parte della Struttura Regionale di protezione civile;
- il piano operativo regionale di protezione civile, approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1040 del 25/01/2021, con particolare riferimento alla parte prima: “modello organizzativo e pianificazione”, paragrafo 1.1. “organizzazione operativa di livello comunale e intercomunale”, dove vengono definiti gli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani di protezione civile comunali;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”,



### **Area Protezione Civile**

concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza”) parzialmente abrogato dalla DGRT 911 del 1 agosto 2022;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 911 del 1° agosto 2022 "Attuazione legge regionale n. 45/2020 articolo 7 comma 3: recepimento direttiva PCM del 30/04/2021 'Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, per la pianificazione comunale di protezione civile", pubblicata sul BURT del 17.08.2022;
- L.R. n°40 del 2001 e regolamento n°69/R del 2004 che disciplina anche le attività organizzate in forma associata di protezione civile, stabilendo le competenze dei centri intercomunali e dei singoli comuni;
- L.R. n° 67 del 2003 con cui vengono emanati gli indirizzi per l'organizzazione delle attività di protezione civile e per la redazione dei piani di emergenza. In particolare all'art. 8, comma 3 si prevede che presso ogni Unione Comunale sia organizzata: l'attività di protezione civile “in tempo di pace”, l'attività di protezione civile in emergenza. I due “tipi” di organizzazione sono di regola diversi: l'attività in emergenza, in quanto deputata a fronteggiare situazioni occasionali, presuppone una organizzazione straordinaria, attivata normalmente mobilitando una pluralità di uffici. Il C.O.C, così come definito dal metodo Augustus, ne è il classico esempio. Invece l'art. 16, oltre a indicare i contenuti dei piani comunali e/o intercomunali di Protezione Civile, stabilisce che nel caso in cui la pianificazione venga esercitata in forma associata, il piano di protezione civile è unico per l'intero territorio intercomunale. Il Decreto Regionale 69, attuativo della citata L.R. 67, disciplina in modo particolare le attività da svolgere e l'organizzazione degli enti;
- D.P.G.R. 611 del 2006 concernente il sistema di allertamento meteo, nel qual sono state riportate le variazioni introdotte dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 07/04/2015 n° 395 concernente il Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale.
- Piano Operativo Regionale di protezione Civile;
- Decreto Regionale n.2763 del 18 giugno 2015 che illustra le norme tecniche per la progettazione e l'allestimento in sicurezza di un campo regionale di accoglienza per la popolazione in caso di calamità naturali.
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm. ed ii. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

### **Art. 2. INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE E DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

1. Il territorio intercomunale è piuttosto ampio con una superficie totale di circa 551 Km<sup>2</sup>: si estende in latitudine dai circa 43°33' N di Barberino Tavarnelle ai 43°46' N di Lastra a Signa; in longitudine va invece da 11°06' (Lastra a Signa) a 11°19' (Greve in Chianti).
2. La popolazione che complessivamente afferisce al Centro Intercomunale “Colli Fiorentini” è di quasi 126.000 abitanti dislocati in modo alquanto disomogeneo con ampie aree urbanizzate ad alta densità e piccoli centri abitati sparsi che si alternano a vaste superfici rurali poco popolate. Nella tabella e nel grafico che seguono si riportano i dati di ciascun Comune. Si può notare come la popolazione sia concentrata per circa il 40% nel Comune di Scandicci su un territorio che è meno del 10% dell'intera area intercomunale. Greve in Chianti al contrario, che è il Comune con la maggiore estensione territoriale (ha una superficie pari a circa un terzo dell'intero territorio) ospita circa un decimo della popolazione.
3. La tabella che segue riposta la popolazione residente nei singoli centri abitati, la superficie comunale e il rapporto superficie popolazione.

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### Area Protezione Civile

| Comuni                   | Superficie (Km2) | Popolazione    | Densità (pop./Km2) |
|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Barberino Tavarnelle     | 122              | 11.953         | 98                 |
| Greve in Chianti         | 169              | 13.363         | 79                 |
| Impruneta                | 49               | 14.344         | 293                |
| Lastra a Signa           | 43               | 19.900         | 463                |
| San Casciano Val di Pesa | 108              | 16.489         | 153                |
| Scandicci                | 60               | 49.880         | 831                |
| <b>TOTALE</b>            | <b>551</b>       | <b>125.929</b> | <b>228</b>         |

Tab. 1 Dati demografici al 31/12/2023

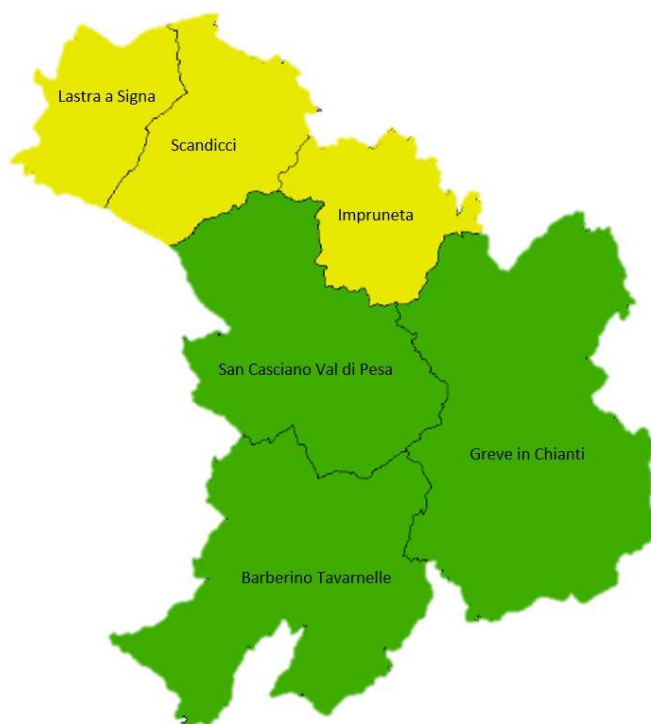


Fig. 1 Il territorio del Centro Intercomunale ed i suoi Comuni



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### Area Protezione Civile

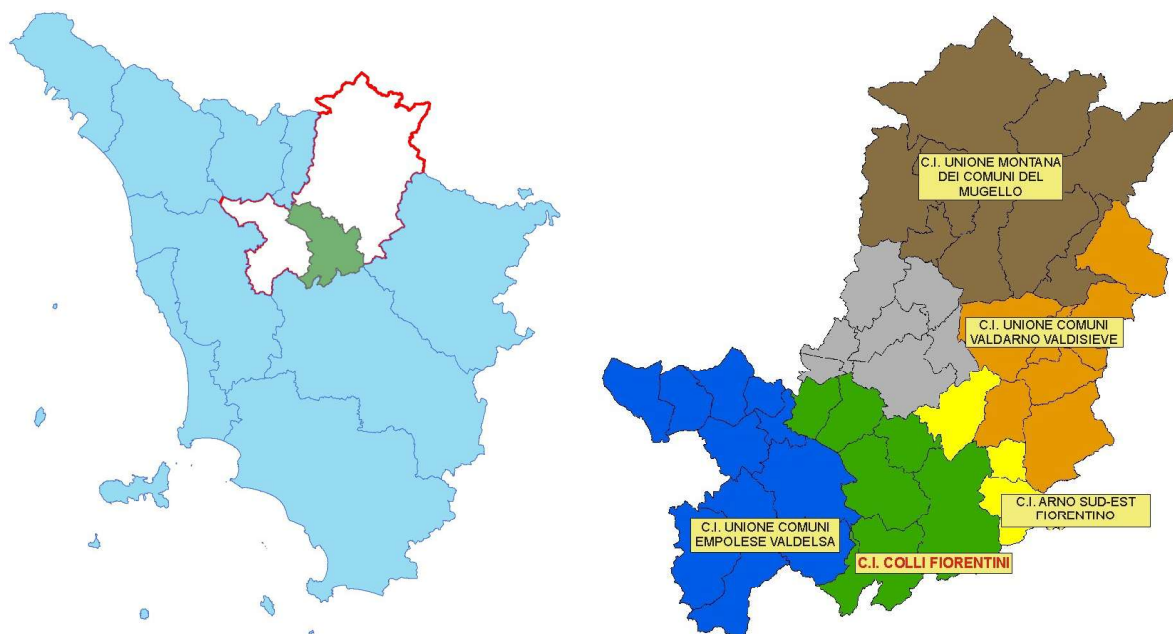


Fig. 2 Il Centro Intercomunale Colli Fiorentini in Regione e nella C. Metropolitana  
I C. Intercomunali della Città Metropolitana di Firenze

Nel novembre 2005, dando seguito alla legge regionale toscana 40/2001, i comuni di Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa (Fig1) si sono associati per il servizio di Protezione Civile costituendo il Centro Intercomunale "Colli Fiorentini".

Il Centro Intercomunale è divenuta la quarta entità di questo tipo all'interno della Città Metropolitana di Firenze la quale da sempre ha sostenuto e incoraggiato la costituzione degli stessi centri.

Complessivamente ad oggi la Città Metropolitana di Firenze vede al suo interno la dislocazione di 5 Centri Intercomunali: C.I. Colli Fiorentini, C.I. Unione Montana Comuni del Mugello, C.I. Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, C.I. Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa e infine il C.I. Arno Sud Est Fiorentino.

Dal Maggio 2006 il Centro Intercomunale è divenuto operativo attivando l'Ufficio Associato di Protezione Civile (U.A.P.C.) con sede presso il Comune di Scandicci.

Il rinnovo della convenzione è stato effettuato il 2 novembre del 2009 (periodo 2009-2013) e il 1° gennaio 2014 (periodo 2014-2016).

Nell'ottobre 2016 è stata sottoscritta una nuova convenzione, sostitutiva di quella del 2014, in cui, anche a seguito di incontri e verifiche con l'ufficio Gestioni Associate della Regione Toscana, viene a modificarsi la forma associativa dei Comuni. Quale ente capofila del Centro Intercomunale è divenuta l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino (Barberino V.E., Greve in Chianti, San Casciano V.P. e Tavarnelle V.P.) che ha istituito al proprio interno anche il Servizio Associato di Protezione Civile (S.A.P.C.). All'Unione si sono associati i Comuni di Impruneta, Lastra a Signa e Scandicci. Dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si sono unificati nel nuovo Comune di Barberino Tavarnelle.

Nell'anno 2023 il Cento Intercomunale Colli Fiorentini si inserisce nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Chianti Fiorentino" ai sensi della Delibera C. R. N.95 del 22 novembre 2022.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

## Area Protezione Civile

### Art. 3. OGGETTO DEL SERVIZIO

I servizi e le attività oggetto del presente appalto sono quelle necessarie alla gestione associata del “Servizio di Protezione Civile e antincendio boschivo” fra l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino (ente capofila), in nome e per conto dei Comuni di Barberino- Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa e Scandicci.

Con riferimento alla convenzione sottoscritta fra i Comuni suddetti l'attività del Centro Intercomunale Colli Fiorentini è finalizzata:

- a. all'aggiornamento costante del Piano Intercomunale di Protezione Civile già approvato da tutti i comuni afferenti in sede di Consiglio Comunale nell'agosto 2024, ora in rivisitazione a seguito delle indicazioni dell'ufficio preposto della Regione Toscana;
- b. alle attività sensibilizzative e formative volte ad informare la popolazione rispetto a quanto previsto nei piani di protezione civile, e a fornire informazioni utili rispetto ai comportamenti da adottare in caso di allerta, in caso di emergenza e nella post emergenza;
- c. alle attività di aggiornamento e formazione di tutti i soggetti di protezione civile coinvolti in caso di mutamenti degli scenari e delle normative;
- d. al mantenimento e verifica della corrispondente organizzazione prevista nel piano di cui sopra;
- e. allo svolgimento delle attività di prevenzione con riferimento alla normativa cogente;
- f. allo svolgimento in forma associata dell'attività di Centro Situazioni H24 secondo quanto disciplinato dalla Regione Toscana;
- g. all'organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella gestione dell'emergenza. L'organizzazione integrata delle risorse comprende anche il coordinamento operativo, sempre in accordo e collaborazione con l'Unione Comunale, in emergenza (Centro Operativo Intercomunale con funzione di supporto in emergenza);
- h. alla redazione del piano intercomunale anti incendio boschivo AIB così come previsto dalla Legge n.353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e L.R. n. 39/ 2000 “Legge Forestale della Toscana”;
- i. all'aggiornamento dei piani AIB locali attraverso la procedura informatizzata on-line entro il 31 marzo di ogni anno (art. 74 LR 39/2000), inserendo organizzazione e modalità di svolgimento dell'attività AIB delle Amministrazioni Comunali per 12 mesi;
- j. al monitoraggio e reperibilità per le fasi di attivazione delle Amministrazioni Comunali dovute ad incendi boschivi;
- k. alla formazione del personale addetto alla protezione civile anche mediante organizzazione di esercitazioni nei singoli Comuni o tra più Enti;
- l. all'attivazione, per conto dei Comuni, delle associazioni di volontariato secondo le modalità previste dalla Regione Toscana per l'applicazione dei benefici di legge;
- m. a coordinare, gestire e promuovere la Consulta intercomunale del volontariato di protezione civile;
- n. al supporto ai Comuni nella gestione della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, sopralluoghi tecnici per la compilazione delle schede, attività di informazione al pubblico);
- o. al supporto a Regione Toscana e Città Metropolitana nella gestione di eventi emergenziali a carattere provinciale, regionale e nazionale.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

## **Area Protezione Civile**

Quanto sopra nel contesto delle indicazioni di cui alla normativa nazionale e regionale via via vigente in materia.

Per assicurare l'espletamento della suddetta attività è necessaria la presenza di tecnici qualificati che avranno la sede operativa in Scandicci – Via Sant'Antonio n° 17, presso la palazzina adibita a sede del Centro Intercomunale per la gestione associata del servizio di protezione civile e antincendio boschivo.

È altresì richiesta l'individuazione di un Coordinatore Responsabile che organizzi le attività del Servizio e che rappresenti l'interlocutore diretto e unico delle Amministrazioni Comunali ed inoltre incaricato della gestione delle relazioni esterne, della promozione delle iniziative del servizio e della ricerca e reperimento di contributi afferenti all'attività stessa.

Le attività richieste mirano, nel contesto del sistema intercomunale e metropolitano di Protezione Civile, alla pianificazione di strategie di prevenzione, di intervento e alla loro attuazione, nonché allo studio e al monitoraggio del territorio e all'effettuazione di attività operative di supporto logistico al verificarsi di eventi a rischio.

Il servizio dovrà quindi comprendere: a) attività di pianificazione e aggiornamento, b) supporto nell'attività di soccorso e di assistenza alla popolazione; c) attività didattica ed informativa; d) supporto attività operative, e) attività di supporto alla gestione del personale; f) gestione dei rapporti esterni, in particolare finalizzati alla promozione dell'attività del Servizio.

Quanto sopra in attuazione delle direttive e disposizioni emanate dal Responsabile dell'Area Protezione Civile dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino (capofila) e dal Sindaco dei diversi comuni, quale titolare delle funzioni in materia di Protezione Civile comunale.

In maggior dettaglio:

### **a) Attività di pianificazione e aggiornamento**

E' finalizzata alla verifica e al continuo aggiornamento del Piano intercomunale di Protezione Civile. A tal fine si prevedono le seguenti fasi:

- completamento dello studio e della valutazione dei rischi territoriali attraverso un'attenta analisi dei dati esistenti e di eventuali altri da censire, sulla base delle indicazioni dei Servizi di Protezione Civile Comunali, Metropolitano e Regionale;
- aggiornamento banche dati: si prevede un regolare aggiornamento delle banche dati rilevate e/o create con le modalità concordate per ogni singola categoria, comprendenti varie informazioni territoriali, quali infrastrutture, risorse umane e strumentali ed elementi di vulnerabilità del territorio, con riferimento anche a cittadini diversamente abili presenti nell'area comunale o realtà sociali di particolare fragilità in scenari di emergenza;
- aggiornamento delle procedure operative e relativa pianificazione su scenari specifici;
- elaborazione di studi volti a definire procedure adeguate e strategie di intervento per tipologie di rischio, ubicazione dell'evento e scenari specifici;
- elaborazione di cartografie su tematiche specifiche.

### **b) Attività didattica ed informativa**

Partecipazione e organizzazione di iniziative volte a promuovere la cultura della Protezione Civile nel territorio convenzionato anche attraverso la formazione degli studenti presso gli istituti scolastici e campagne informative per la cittadinanza, ivi comprese esercitazioni e simulazioni periodiche.

### **c) Attività operativa In tempo di "quiete operativa":**

- raccolta e aggiornamento continuo dei dati e monitoraggio costante dei rischi sul territorio intercomunale, sia in sala operativa che, all'occorrenza, mediante sopralluoghi e attività sul territorio;

### **Area Protezione Civile**

- attività di rapporto con la cittadinanza, tramite tutti i canali disponibili (cittadino informato), compresi i social network più diffusi;
- costante gestione e cura dei locali relativi al Centro intercomunale di Protezione Civile, interfacciandosi a riguardo con le restanti strutture comunali, coordinamento delle attività svolte dalle Associazioni di Volontariato locale afferente al Centro nel rispetto della suddivisione di spazi per aree tematiche;
- coordinamento di varie attività di formazione e divulgazione in merito a tematiche di Protezione Civile rivolte alla cittadinanza, anche quelle svolte dalle Associazioni di Volontariato.
- gestione delle attrezzature a servizio del Centro Intercomunale di Protezione Civile, Colli Fiorentini oltre all'insieme dei locali, in particolar modo della Sala Polivalente in Via Sant'Antonio;
- ideazione di proposte per il completamento, mantenimento e reintegro del fabbisogno delle dotazioni del Servizio;
- rapporti con gli organi istituzionali Centro operativo Metropolitano e Regionale.

#### **In situazioni di emergenza:**

- rapporti con gli organi istituzionali;
- supporto alle procedure di soccorso e di intervento operativo sia in Sala Operativa che sul territorio, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate;
- supporto attività di presidio nella Sala Operativa Intercomunale, supporto nel coordinamento fra le strutture a livello comunale delle risorse impiegate sul campo, come pure un supporto alla diretta attività di presidio in loco se la situazione dovesse renderlo preferibile, avvalendosi in questo caso anche dei mezzi e delle attrezzature tecnologiche assegnate al servizio;
- valutazione tecnica dei danni e situazioni di rischio conseguenti all'evento, in supporto ai tecnici comunali preposti.

#### **e) Attività di supporto alla gestione del personale**

Attività di supporto al personale comunale chiamato a intervenire secondo le direttive impartite dall'Amministrazione comunale e le indicazioni operative del Responsabile Tecnico della Protezione civile.

#### **f) Gestione dei rapporti esterni**

- collaborazione con le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio diverse da quelle convenzionate con l'Unione Comunale;
- attività di ricerca dei contributi pubblici in materia di Protezione Civile;
- promozione dell'immagine del Servizio di Protezione Civile in forma associata, con specifico riferimento alla organizzazione delle connesse attività;
- organizzazione di iniziative tematiche e partecipazione a manifestazioni pubbliche interessanti il servizio.

### **Art. 4. DURATA DELL'APPALTO, CORRISPETTIVO E PAGAMENTI**

L'affidamento del servizio avrà la durata di 2 (due) anni dalla data della stipula della convenzione e quindi presumibilmente dal 01/01/2025 al 31/12/2026, fatto salvo l'esercizio, da parte della stazione appaltante concedente, dell'opzione di proroga degli effetti contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di scelta del contraente.

Il corrispettivo del servizio – pari ad € 60.655,74, annui, oltre IVA nella misura di legge, è individuato sulla base dell'impegno di personale, mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività descritte al punto precedente, per un importo complessivo stimato nel biennio pari a 121.311,48 euro, oltre IVA nella misura di legge. Il costo della manodopera, ai



### Area Protezione Civile

sensi del D.Lgs. 36/2023, è stimato in un valore pari all'88,62% dell'importo a base d'asta. La liquidazione dei corrispettivi annui, relativi all'attività di gestione del servizio, verrà effettuata mediante specifico atto di liquidazione in rate quadrimestrali previa presentazione di fattura da parte della ditta aggiudicataria ed accompagnata da relazione sulle attività svolte. L'ultima liquidazione avverrà a seguito del controllo annuale dell'attività di gestione del servizio di cui all'art. 3) del capitolato effettuato dall'Amministrazione dell'Unione, in contraddittorio con l'aggiudicatario, per la verifica della qualità e quantità dei servizi prestati, con la massima cura e diligenza nonché della loro coerenza con gli obblighi contrattuali e conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

I pagamenti avverranno previa acquisizione del Durc e verifica della sua regolarità.

L'aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 del 13 Agosto 2010, pena la nullità del contratto e si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

In considerazione del periodo di affidamento del servizio, 24 mesi, e dei costi stimati l'appalto non prevede l'aggiornamento dei prezzi per nessun motivo, né in relazione all'andamento dei prezzi medi di mercato (ISTAT), né in relazione agli eventuali rinnovi dei contratti di Lavoro di riferimento.

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Uffici comunali competenti, dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

### Art. 5. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, comma b) ed e) affidamento diretto del servizio, previa manifestazione di interesse, di importo inferiore a 140.000 Euro, previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La stazione appaltante pertanto procederà ad indire MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, finalizzata a consultare più Operatori Economici tra i quali scegliere l'Operatore Economico con cui contrarre. La scelta dell'Operatore Economico con il quale contrarre verrà effettuata comparando i seguenti requisiti:

- *Servizi analoghi svolti nel quadriennio 2021 – 2024;*
- *Importo complessivo fatturato nel quadriennio 2021 – 2024 con riferimento all'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara. Importo complessivo nel triennio minimo pari ad almeno 160.000,00 euro;*
- *Certificazioni ISO e di qualità organizzativa di cui l'Operatore Economico è in possesso con particolare riferimento alla certificazioni ambientali.*



---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### **Area Protezione Civile**

All'uopo l'Operatore Economico dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000:

- tipologia del/dei servizio/i analogo/ghi svolti con breve descrizione degli stessi (max 10 righe carattere Times new roman 12 pt per ciascun servizio);
- soggetto/i committente/i;
- periodo/periodi di svolgimento del servizio;
- importi fatturati e regolarmente quietanziati per il/i servizio/i svolti;
- elenco certificazioni ISO ed altre in corso di validità, allegando i certificati rilasciati dagli Enti, dell'Operatore Economico.

Un seggio interno alla stazione appaltante procederà alla disamina e alla comparazione delle dichiarazioni rese rispetto ai requisiti sopra elencanti, stilando una graduatoria degli Operatori Economici partecipanti alla manifestazione di interesse, con riferimento alla qualità e quantità di requisiti dichiarati. A seguito di comparazione e di stesura della graduatoria, il seggio trasmetterà il verbale dell'istruttoria al RUP, il quale, a suo insindacabile giudizio, individuerà l'Operatore Economico con il quale contrarre.

Il procedimento di affidamento avrà luogo anche al pervenimento al protocollo dell'Ente di una sola manifestazione di interesse, nel caso in cui l'Operatore Economico sia in possesso dei requisiti prescritti.

### **Art. 6. CLAUSOLA SOCIALE**

Conformemente ai principi del diritto comunitario volti a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

### **Art. 7. RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA**

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della stazione appaltante e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Unione Comunale appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell'Unione Comunale.



### **Area Protezione Civile**

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte dell'Unione Comunale;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

Il gestore e il personale da esso dipendente, devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

L'Unione è pertanto esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del soggetto gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi e delle attività, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del servizio dall'appaltatore.

### **Art. 8. ONERI A CARICO DELLE PARTI**

**L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, in qualità di Ente Capofila**, per conto di tutti i Comuni afferenti al Centro Intercomunale per la gestione associata del Servizio di Protezione Civile "Colli Fiorentini" assicurerà:

- la dotazione tecnica strumentale necessaria all'assolvimento dei compiti affidati, comprendente attrezzature hardware e software;
- la fornitura di acqua, luce, gas per la sede del Centro;
- la formazione tecnica per l'uso della dotazione hardware e software associata al servizio;
- il logo identificativo per il vestiario;

Particolare attenzione sarà posta all'addestramento, alle modalità operative di monitoraggio e allertamento, nonché all'utilizzo delle attrezzature in uso al servizio.

#### **L'aggiudicatario assicurerà:**

- personale già formato e addestrato necessario a garantire modalità di esecuzione in sicurezza delle prestazioni richieste, di cui almeno due laureati in discipline tecniche che dovranno assicurare la loro presenza presso il Centro, nonché formazione ed aggiornamento continuo del personale adibito al servizio;
- la dotazione del vestiario sufficiente e dei dispositivi di protezione necessari per l'espletamento del Servizio concordati con l'Amministrazione;
- la disponibilità del coordinatore individuato dall'aggiudicatario a svolgere funzioni di raccordo fra il personale dell'aggiudicatario assegnato al servizio e le Amministrazioni comunali;
- intervento nelle fasi di emergenza su tutto il territorio intercomunale sulla base delle richieste che i Comuni riterranno opportune e, qualora ciò non osti con le esigenze locali, anche in luoghi esterni dove intervenga la stessa struttura comunale e previa disposizione del Responsabile e

### **Area Protezione Civile**

del Sindaco.

- l'applicazione del CCNL di lavoro di settore e relativi integrativi territoriali;
- automezzo idoneo per lo svolgimento del servizio.

Il personale da adibire alle attività stabilite dovrà possedere almeno la patente B e dovrà essere disponibile in situazioni di emergenza ad essere utilizzato per la conduzione di automezzi, incluso traino carrelli, compatibili con la patente posseduta.

Si tratterà di personale con provata conoscenza del territorio intercomunale e provinciale ed esperienza tecnico-operativa nel campo della protezione civile, nella formazione e revisione di piani di protezione civile a livello intercomunale, con particolare formazione tecnica orientata alle attività di pianificazione dei rischi idro-geologici, con adeguata formazione tecnica per il corretto uso della strumentazione e dotazione hardware e software di utilità per il monitoraggio di scenari di evento e la gestione di banche dati anche georeferenziate.

#### **Assicurazioni**

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale dell'Unione, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonera pertanto l'Unione Comunale da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il soggetto affidatario deve stipulare, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo annuo, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

a) Polizza RCT, nella quale l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino deve essere espressamente considerata fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste le seguenti garanzie:

- danni delle cose di proprietà dell'Unione in convenzione, consegna o custodia;
  - danni ai locali di proprietà dell'Unione in convenzione, con specifico riferimento alla sede del centro intercomunale sito nel comune di Scandicci, messa a disposizione dall'Unione Comunale;
- Tale polizza deve essere riservata alle attività dell'appalto. Il massimale non deve essere inferiore ad euro € 2.500.000,00.

b) Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto. Il massimale non deve essere inferiore ad euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Unione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati sia compreso il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività previste dal presente capitolato di appalto.

#### **Art. 9. CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI - SUBAPPALTO.**

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dello stesso e del servizio affidato, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto dell'Unione Comunale al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi di legge, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione.

### **Area Protezione Civile**

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  
Non è consentito il subappalto del servizio.

#### **Art. 10. CAUZIONE PROVVISORIA**

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 11. CAUZIONE A GARANZIA DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n° 36/2023 l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del dieci per cento dell'importo contrattuale, da prestare anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Leg.vo n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sopra specificate, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione e la garanzia fidejussoria sopra previste, nel caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario sia in possesso di certificazione di sistema di qualità, saranno ridotte delle percentuali previste, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 36/2023. A tal fine, occorre sia presentata idonea documentazione probatoria. La cauzione prestata dall'impresa dovrà essere conforme agli schemi previsti dal Codice degli appalti.

#### **Art. 12. TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO.**

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che l'amministrazione in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

#### **Art. 13. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO – PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, l'Unione Comunale provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Unione Comunale nel termine sopra indicato ovvero, pur

### Area Protezione Civile

essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'affidatario inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

| INADEMPIENZA                                                                                                                                                           | PENALITA' IN EURO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza)                                                                                                              | € 1.000,00        |
| Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal RUP o dal DEC se nominato sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo) | € 1.000,00        |
| Mancata tenuta degli archivi informatizzati                                                                                                                            | € 200,00          |
| Mancato rispetto dei vincoli organizzativi previsti                                                                                                                    | € 500,00          |
| Violazione delle disposizioni in materia di personale (per ciascuna violazione)                                                                                        | € 600,00          |
| Violazione delle disposizioni in materia di privacy (per ciascuna violazione)                                                                                          | € 500,00          |
| Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza (per ciascuna violazione)                                                                                        | € 900,00          |

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti, nella sopra riportata tabella, saranno raddoppiati.

L'Unione Comunale, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

#### Risoluzione del contratto

L'Unione Comunale intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del Regolamento dell'Unione Comunale inerente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'Unione Comunale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione nei propri confronti.
- Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
- In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e



### Area Protezione Civile

di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
  - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva all'Unione Comunale e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
- f) Nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
- g) Qualora il Gestore non assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- h) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente.
- i) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori impiegati per il presente appalto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
- j) Quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate al Gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto.
- k) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dal Codice dei contratti.
- l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
- m) Affidamento di subappalto non autorizzato ed in violazione delle norme previste dal Codice dei contratti e ss.mm ed ii..
- n) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto.
- o) Liquidazione, fallimento e d'avvio di procedure concorsuali.
- p) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive.
- q) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

Nei suddetti casi l'Unione Comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. Il Gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

L'Unione Comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, l'Unione Comunale ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti all'Unione Comunale. Per il risarcimento dei danni, l'Unione Comunale potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario senza pregiudizio dei diritti dell'Unione Comunale di Greve in Chianti sui beni del soggetto affidatario stesso.

#### **Recesso dal Contratto da Parte dell'affidatario**

In caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, l'Unione Comunale, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.





Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

## **Area Protezione Civile**

### **Art. 14. IMPOSTE E ONERI FISCALI.**

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA, se dovuta, che è a carico dell'Amministrazione. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa.

### **Art. 15. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE E TRIBUNALE COMPETENTE.**

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010 ss.mm. ed ii.. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, nei termini indicati dall'art.120 del citato D. Lgs. 5 comma.

Ai sensi dell'art. 213 del D. Lgs. 36/2023, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente Capitolato è competente il foro di Firenze.

### **Art. 16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 15 del D.lgs. n° 36/2023 il Responsabile del progetto è il dott. Gilberto Macaluso, Responsabile ad interim dell'Area Protezione Civile dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Il Responsabile Unico del Progetto ha compiti di pianificazione e gestione del presente capitolato, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione del servizio, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto e segnala, al Segretario dell'Unione eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.

Il RUP ha il compito di:

- a) provvedere a creare le condizioni affinché l'esecuzione del capitolato possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare il RUP ha il compito di verificare l'esatto adempimento da parte del gestore degli adempimenti di cui alla legge del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- c) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, raccogliendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- d) autorizza le eventuali modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice;
- e) compie, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- g) conferma l'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, o in sua assenza provvede direttamente all'attestazione;

### **Area Protezione Civile**

- h) individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte dell'Unione sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale dell'Unione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato;
- i) presenta, al termine dell'esecuzione, una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate;
- j) svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ove non sia nominato altro soggetto.

### **Art. 17 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione l'Unione Comunale si riserva la facoltà, ai sensi dell'Articolo 17 comma 9 del D.Lgs 36/2023, di chiedere l'esecuzione d'urgenza, per un massimo di 60 giorni e comunque fino alla stipula del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata del servizio potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore non ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui l'Unione Comunale decida di affidare al gestore l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata dalla sottoscrizione dello stesso a tutto il 31.12.2026 senza che il soggetto subentrante possa vantare diritti alcuno sull'amministrazione aggiudicatrice rispetto al periodo di espletamento del servizio affidato per motivi di urgenza. Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP.

### **Art. 18 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

### **Art. 19 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore - sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Unione Comunale committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

### **Art. 20. TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### **Area Protezione Civile**

Ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e che la partecipazione alla medesima costituisce consenso implicito all'utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara.

L'affidamento di servizio implica la nomina dell'aggiudicatario stesso anche quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento:

- effettua unicamente il trattamento dei dati reso necessario dall'esecuzione del presente contratto;
- tiene il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- informa preventivamente il Titolare dell'esistenza di norme dell'Unione o nazionali che prevedano l'obbligo giuridico di trasferire dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente formate;
- adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento derivante dalla distruzione, perdita, modifica divulgazione non autorizzata ai dati, dall'accesso (accidentale o illegale) a dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati;
- assiste, in relazione ai dati trattati in esecuzione del presente contratto, il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- assiste, altresì, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi: sicurezza del trattamento, notifica delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione delle violazioni dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva dell'autorità di controllo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti in materia di privacy;
- consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
- provvede all'aggiornamento delle informative da fornire ai cittadini in tutti i contesti in cui si effettua un trattamento dati. Le informative dovranno essere redatte per atto scritto ed esposte in luoghi visibili al pubblico.

Il trattamento dei dati non eccede la durata dell'affidamento.

Si informa che il DPO (DATA Protection Officer) dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino è l'Avvocata Nadia Corà - PEC: [nadia.cora@mantova.pecavvocati.it](mailto:nadia.cora@mantova.pecavvocati.it)

Per tutte le controversie derivanti dal contratto si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente.

### **Art. 21. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Area protezione civile  
dott. Gilberto Macaluso

Unione Comunale del Chianti Fiorentino  
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa  
Via Cassia n. 49 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI)



---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

**Area Protezione Civile**

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. ed ii.)